

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro      Salute Sicurezza

## Fattispecie

Alla guida di un escavatore ed intento ad opere di sbancamento di un terrapieno posto in adiacenza ad un piccolo manufatto esistente cadeva nella scarpata sottostante a bordo del mezzo.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

Riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che, anche a voler seguire l'assunto della difesa secondo cui la struttura di protezione rimossa non avrebbe funzione antinfortunistica, il primo capo di imputazione fa comunque riferimento alla generica previsione di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36, comma 1 che obbliga il datore di lavoro a mantenere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza dei lavoratori. Nel caso specifico tali attrezzature sono state costituite dalla copertura metallica, pacificamente rimossa e le cinture di sicurezza non indossate dal lavoratore, come pure pacifico. Poichè all'imputato datore di lavoro è stata comunque addebitata la colpa per la determinazione dell'evento, egli è stato in grado di difendersi, come in effetti è avvenuto, riguardo a tale determinazione, indipendentemente dai profili specifici di colpa o dall'eventuale non previsione della obbligatorietà della copertura metallica del mezzo utilizzato dal lavoratore. Pertanto, ai fini in esame, rileva determinare il nesso causale fra l'azione omissiva dell'imputato e l'evento.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

### Note

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*